

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	Valore contabile lordo							Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito							Valore contabile lordo
	In bonis				Deteriorate			In bonis				Deteriorate			Afflussi nelle esposizioni deteriorate
	Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»		Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»		Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni	Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»		Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»		Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni	
1	<b>Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria</b>														
2	<b>di cui: a famiglie</b>														
3	<b>di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale</b>														
4	<b>di cui: a società non finanziarie</b>														
5	<b>di cui: a piccole e medie imprese</b>														
6	<b>di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale</b>														

GLI IMPORTI SONO INDICATI IN /1000

**DEFINIZIONI**
**Righe:**

*Moratoria:* moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate in risposta alla crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

*Disaggregazione della controparte:* gli enti dovrebbero applicare la disaggregazione della controparte quale definita nell'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'assegnazione della controparte a un settore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle *Piccole e medie imprese:* quali definite nell'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

**Colonne:**

*Valore contabile lordo:* il valore contabile lordo quale definito nell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

*Esposizione oggetto di misure di «forbearance»:* le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» quali definite nell'allegato V, parte 2, punti da 240 a 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. A seconda che le esposizioni

*Esposizioni deteriorate:* quali definite nell'articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR, e nell'allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

*Esposizioni deteriorate oggetto di misure di «forbearance»:* cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA.

*Esposizioni in stato di default:* esposizioni che sono classificate come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

*Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito:* dovrebbero essere inclusi qui gli importi determinati a norma dell'allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, del regolamento di esecuzione (UE) Di cui fase 2: le categorie di riduzione di valore quali definite nell'IFRS 9.5.5. «Fase 2» si riferisce alla riduzione di valore misurata in conformità dell'IFRS 9.5.5.3.

La colonna «afflussi nelle esposizioni deteriorate» dovrebbe riflettere i valori lordi delle esposizioni, ossia non dovrebbe tener conto dei valori netti dovuti ai deflussi registrati nel periodo di informativa, e dovrebbe essere compilata su base semestrale aGLI afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Numero di debitori		Di cui: moratorie legislative	Di cui: scadute	Valore contabile lordo				
					Durata residua delle moratorie				
					<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno
1	Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	2.410	285.702						
2	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	2.223	263.634	236.200	263.634				
3	di cui: a famiglie		80.254	60.112	80.254				
4	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		54.322	37.247	54.322				
5	di cui: a società non finanziarie		183.241	176.041	183.241				
6	di cui: a piccole e medie imprese		150.222	143.022	150.222				
7	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale		108.419	101.220	108.419				

ESCLUSO LE CELLE a1 E a2 GLI IMPORTI SONO INDICATI IN /1000

## DEFINIZIONI

### Righe:

*Moratoria*: cfr. la definizione nel modello 1, «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*Prestiti e anticipazioni*: cfr. allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

*Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria*: come definiti nel paragrafo 19, lettera a), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a) o per il valore contabile lordo (colonna b), gli enti dovrebbero indicare il numero di richieste ricevute dai clienti o il corrispondente valore contabile lordo per le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE, indipendentemente dal fatto che la relativa moratoria sia già stata attuata. Laddove il numero di debitori aventi il diritto di chiedere una moratoria conforme agli orientamenti dell'ABE o il corrispondente valore contabile lordo non sono noti (ad esempio a causa delle specificità della moratoria), il numero dei debitori a cui è stata offerta la moratoria e il numero dei debitori a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali, e, analogamente, il valore contabile lordo della moratoria offerta e il valore contabile lordo a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali.

*Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)*: come definiti nel paragrafo 19, lettera b), degli orientamenti EBA/GL/2020/02. In questa riga, per il numero di debitori (colonna a), gli enti dovrebbero indicare il numero di debitori le cui richieste di moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sono già state attuate.

*Disaggregazione della controparte*: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*PMI*: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

### Colonne:

*Valore contabile lordo*: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative». Nel caso del modello 2, il valore contabile lordo include non soltanto le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE ancora attive, ma anche quelle già scadute, ossia il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono scadute alla data di riferimento (ossia la vita residua delle moratorie è pari a zero).

*Durata residua delle moratorie*: il tempo che intercorre tra la data di riferimento e la fine dell'applicazione delle moratorie (legislative e non legislative) relative ai pagamenti dei prestiti applicate conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

		a	b	c	d
		Valore contabile lordo		Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
		di cui: oggetto di misure di «forbearance»		Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
1	<b>Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica</b>	260.786	19.972	218.278	1.811
2	di cui: a famiglie	39.776			
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale				
4	di cui: a società non finanziarie	220.580	15.942	183.143	1.341
5	di cui: a piccole e medie imprese	165.876			
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	730			

GLI IMPORTI SONO INDICATI IN /1000

**DEFINIZIONI**
**Righe:**

*Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica:* cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

*Disaggregazione della controparte:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*PMI:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

**Colonne:**

*Valore contabile lordo:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*di cui oggetto di misure di «forbearance»:* cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Si dovrebbe indicare il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifiinanziamento del debito») concesso nell'ambito di un'operazione di rifiinanziamento che si configura come misura di «forbearance».

*Garanzie pubbliche ricevute:* cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 2, punti 172 e 174, delle NTA Gli enti dovrebbero indicare l'importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per i nuovi prestiti e anticipazioni. L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito. L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.

*Afflussi nelle esposizioni deteriorate:* gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento. Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi deve essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non deve essere indicata come afflusso.